

Cass. civ. Sez. I, 15/03/2013, n. 6645

In tema di affidamento di minore, non può essere accolto il motivo di ricorso che eccepisca la mancata audizione del minore allorché il giudice del merito, con ineccepibile motivazione, fonda tale scelta in base alla valutazione dell'età, delle condizioni e dei disagi già manifestati dal minore, quali emersi dalle risultanze processuali, anche documentali e, quindi, sulla conclusiva, seppure implicita, attribuzione di prevalenza alle esigenze di tutela dell'interesse superiore del bambino, anche a non essere ulteriormente esposto a presumibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nella controversia tra i genitori.

FONTI

Nuova Giur. Civ., 2013, 11, 1026 nota di DI GREGORIO

Cass. civ. Sez. I, 15/03/2013, n. 6645

In tema di affidamento del figlio minore a genitori separati, il giudice può negare il diritto all'audizione del minore se, in considerazione dell'età, dei disagi e delle risultanze processuali, non lo ritiene necessario, in vista della tutela del suo interesse superiore.

FONTI

Nuova Giur. Civ., 2013, 11, 1026 nota di DI GREGORIO